



FEDERAZIONE ITALIANA  
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## IL TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO DECISIONE N. 2 / 2021

\*\*\*\*\*

NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 00017/FITDS/2020 RG. PROC. FED. F.I.T.D.S

promosso con deferimento del Sig. Procuratore Federale del 9 Gennaio 2021 a carico del Sig.:

**Roberto Ferruccio VEZZOLI**, C.F. [REDACTED] tessera FITDS n. [REDACTED];

### IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.:

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| - Avv. Cristiano DE ANTONI | Presidente ed estensore |
| - Avv. Paolo RAVAGLIOLI    | Vice Presidente         |
| - Avv. Luigi VESSIO        | Componente              |

Letti

Gli atti ed i documenti del procedimento, constatata la regolarità formale dell'instaurazione del contraddittorio e la ritualità dell'azione promossa dalla Procura Federale, ed in particolare

Visto

l'articolo 46 del R.G.S. del 2016 e l'accordo raggiunto con la stessa Procura Federale per l'applicazione consensuale delle sanzioni a seguito dell'atto di deferimento,

#### \* DICHIARA \*

Il deferito **Roberto Ferruccio VEZZOLI**, C.F. [REDACTED], tessera FITDS n. [REDACTED], responsabile della violazione di cui agli artt. 1 e 2 del codice di comportamento sportivo CONI, art. 11 co. 1 Statuto FITDS, artt. 1, 9, 11 comma 1 e 12 lett. f) e k) Regolamento di Giustizia e disciplina FITDS, così come a lui ascritta e ritualmente contestata, e per l'effetto, visto l'accordo per l'applicazione consensuale della pena a seguito dell'atto di deferimento ex articolo 46 del R.G.S. raggiunto con l'ufficio del Procuratore Federale, su proposta del difensore, avv. Flavio La Gioia, e ritenuta congrua la pena stabilita e concordata per le ragioni e le motivazioni indicate nello stesso accordo, qui accettato in tutte le sue determinazioni dal Tribunale Federale, e quindi ritenuto efficace ex articolo 46 secondo comma R.G.S.

#### \* LO CONDANNA \*

Alla sanzione della sospensione, consistente nell'inibizione a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale, comprese quelle di istruttore, per attività nazionale e internazionale, per un periodo di giorni 40.

Provvedimento che definisce il giudizio e reso immediatamente esecutivo e pienamente efficace ex articolo 46 secondo comma del R.G.S.

Si comunichi tempestivamente come da regolamento, ed a cura della segreteria della F.I.T.D.S. alle parti, al Sig. Roberto Ferruccio Vezzoli ed al Sig. Procuratore Federale ad a tutti gli altri organi federali che per regolamento debbano essere informati nessuno escluso.

Dato a Roma il 23 febbraio 2021

Il Presidente del Tribunale Federale


Avv. Cristiano De Antoni

Il Vice Presidente

Avv. Paolo Ravaglioli

Il Componente

Avv. Luigi Vessio



In caso di pubblicazione sul sito Federale si dispone che vengano omesse le generalità dell'incolpato ed inserito solo il nome, cognome e numero di tessera.